Comune
di
Collina d'Oro

RC 29.02-2023

Regolamento comunale

Prestazioni sociali comunali

Art. 1 **Scopo**

1 Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente famiglie e persone in situazione di disagio economico o sociale tramite aiuti puntuali, a carattere temporaneo, urgenti o sussidiari ad altri provvedimenti a livello federale o cantonale.

2 Per questo scopo sono previste le seguenti categorie di aiuti sociali:

- Aiuti sociali in generale (Capitolo 3)
- Prestazione complementare comunale (Capitolo 4)
- Aiuti all'inserimento e incentivi alla formazione (Capitolo 5)
- Prestazioni a sostegno dei giovani (Capitolo 6)

3 Il presente regolamento si prefigge pure l'obiettivo di evitare che una spesa imprevista possa incidere negativamente sulle condizioni di vita ed economiche degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

4 Uno degli scopi di queste misure di carattere temporaneo è prevenire, se possibile, il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente ossia evitare tramite un aiuto mirato e temporaneo che una persona sia posta al beneficio dell'assistenza o viceversa aiutare una persona al beneficio dell'assistenza a integrarsi nel tessuto professionale.
L'oggetto di queste misure diventa quindi quello di facilitare o incoraggiare l'inserimento o il reinserimento sociale e professionale.

5 Un ulteriore scopo perseguito dal presente regolamento è di dare la possibilità alle famiglie e alle persone meno abbienti di integrarsi maggiormente nel tessuto sociale comunale.
L'oggetto di queste misure diventa quindi quello di facilitare e incoraggiare le attività giovanili, sportive, di svago e di studio, come anche l'inserimento professionale dei giovani.

6 Scopo di questo regolamento è pure dare la possibilità al comune di essere tempestivamente pronto, tramite una finestra legale, ad affrontare eventuali casi di rigore.

CAPITOLO 1 ·DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 2 Aiuti sociali in generale

1 Il comune eroga prestazioni a sostegno delle presenti spese:

a. alloggio;
b. salute;
c. servizio funebre e di sepoltura;
d. eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

2 Il comune può concedere prestazioni urgenti per prime necessità a famiglie e a persone che si trovano nel bisogno immediato.

Art. 3 Complementare comunale

Il comune eroga una propria prestazione complementare a sostegno degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

Art. 4 Aiuti all'inserimento e incentivi alla formazione

Il comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

In questo ambito viene pure incentivata l'assunzione di apprendisti.

Art. 5 Prestazioni a sostegno dei giovani

Il comune concede prestazioni a sostegno della partecipazione dei giovani ad attività a pagamento in ambito scolastico e parascolastico e ad attività formative, sportive e di svago.

In particolare possono venir concesse le seguenti prestazioni:

a. spese per la refezione scolastica;
b. spese per il doposcuola;
c. spese per attività scolastiche a pagamento;
d. abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro;
e. contributi colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche;
f. contributi corsi annuali di sport e arti (musica, teatro, danza, arti visive ecc.);
g. assegni per il materiale di studio per scuole post-obbligatorie.

CAPITOLO 2 · BENEFICIARI E UNITÀ DI RIFERIMENTO

Art. 6 Criteri minimi

Le prestazioni sociali comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

a. carenza di reddito e sostanza per la specifica prestazione per cui viene inoltrata la richiesta;

b. domicilio nel comune da almeno 3 anni.

In caso di matrimonio o di unione domestica registrata, per entrambi i coniugi vale il periodo di domicilio di colui che risiede da più tempo nel comune.

Art. 7 Criteri di esclusione

1 Le prestazioni sociali comunali non vengono erogate a:

a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;

b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);

c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;

d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;

e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia o altre prestazioni federali o cantonali.

2 Il Municipio può inoltre negare il contributo se la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

Art. 8 Definizione di unità di riferimento

L'unità di riferimento (titolo del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

CAPITOLO 3 · AIUTI SOCIALI IN GENERALE

Art. 9 Momento determinante per la concessione di aiuti sociali in generale

Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art.10 **Definizioni di reddito disponibile residuale**

1 Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: fabbisogno, spese di affitto o costi ipotecari, assicurazione malattia e oneri sociali.

2 Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni, escluse unicamente le entrate facenti capo al presente regolamento.

3 Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000 per una persona sola e CHF 20'000 per coppie e famiglie.

4 Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000 per una persona sola e CHF 100'000 per coppie e famiglie.

Art. 11 **Limiti di reddito disponibile residuale**

Il limite di reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere agli aiuti sociali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:

- 1 persona: 20'000
- 2 persone: 30'000

Per ogni persona in più il limite sale di 5'000.

Art. 12 **Importi massimi complessivi annui per aiuti** sociali in generale

1 L'importo massimo complessivo erogato in un anno civile in base al presente regolamento per gli aiuti sociali è di CHF 4'000 per unità di riferimento di 1 persona adulta. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.

2 Esulano dall'importo massimo del cpv 1 le prestazioni concesse in base all'art 15 – Spese per servizio funebre e di sepoltura – come pure quelle per le prestazioni previste dal Capitolo 4 – Complementare comunale, del presente regolamento.

Art. 13 **Aiuti sociali - spese per l'alloggio**

1 Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo relativo alle spese per l'alloggio si riferisce a pigioni, spese accessorie e, nel caso di proprietari, spese di riparazione essenziali e spese di trasloco.

2 Le richieste devono avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

3 Il contributo per il pagamento delle spese per alloggio viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 14 **Aiuti sociali - spese per la salute**

1 Sono considerate spese di salute le spese mediche e odontoiatriche, per mezzi ausiliari e altre spese che abbiano una natura puntuale e che non siano riconosciute, o riconosciute solo parzialmente, da altre leggi federali o cantonali o dalla cassa malati.

2 La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

3 Il contributo per il pagamento delle spese per la salute viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 15 **Aiuti sociali - spese per servizio funebre e di sepoltura**

1 Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto della bara per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;

b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba nella parte comune del cimitero, il loculo, la camera mortuaria o il deposito ceneri.

2 Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
La richiesta deve avvenire all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.
Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio. Parenti di defunti domiciliati che abbiano rinunciato all'eredità dovranno inoltrare richiesta di sostegno/presa a carico al Municipio, che valuterà ogni singolo caso.

3 Il contributo per il pagamento delle spese per servizio funebre e di sepoltura viene riconosciuto entro il limite di CHF 4'500, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. L'aiuto è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va in toto a diminuzione dell'aiuto comunale.

Art. 16 **Aiuti sociali - eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

1 Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

2 La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

3 Il contributo per il pagamento delle spese straordinarie e altri bisogni puntuali viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 17 **Aiuti sociali - prime necessità - urgenze**

1 In caso di urgenza immediata, quando una famiglia o una persona si trova a non riuscire a fare fronte ai bisogni essenziali, il comune, per il tramite dell'Ufficio sociale, può concedere un aiuto immediato, giornaliero, da CHF 10 a CHF 50 per persona. L'importo viene stabilito mediante ordinanza municipale. Il servizio sociale informa il Municipio non appena valutato e concesso un aiuto d'urgenza.

2 Il contributo d'urgenza può essere erogato al massimo per un mese, ogni ulteriore pagamento dovrà essere oggetto di decisione del Municipio.

3 Gli aiuti ricevuti in attesa dell'ottenimento di altre prestazioni federali, cantonali o di altro genere, dovranno essere compensate al comune.

CAPITOLO 4 · COMPLEMENTARE COMUNALE

Art. 18 **Beneficiari**

1 In aggiunta ai criteri minimi previsti all'art 6 e ai criteri di esclusione previsti dall'articolo 7 la prestazione complementare comunale è concessa a tutti i cittadini che beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI.

2 Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione complementare cantonale risultasse negativa per una differenza annua tra entrate e uscite pari a CHF 3'000.00.

Art. 19 **Momento determinante**

Per il diritto al versamento viene considerata la situazione al 1° maggio rispettivamente 1° novembre di ogni anno. Non vengono effettuati pro rata.

Art. 20 **Prestazione elargita**

1 La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo complessivo di:

- da CHF 2'000.- a CHF 4'000.- per persone sole
- da CHF 3'000.- a CHF 6'000.- per coniugi
- da CHF 1'000.- a CHF 2'000.- per orfani
- da CHF 1'000.- a CHF 2'000.- per persone sole in casa per anziani o altri istituti
- da CHF 1'500.- a CHF 3'000.- per coniugi in casa per anziani o altri istituti.

2 Nel caso di coniugi di cui uno è ospite di case per anziani o altri istituti la prestazione viene calcolata separatamente per ogni coniuge.

3 La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né essere soggetta ad esecuzione forzata.

4 La prestazione complementare comunale è versata, a scadenze semestrali, la prima rata entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre.

5 La prestazione complementare comunale non è cumulativa con altre prestazioni elargite in base al presente regolamento.

Art. 21 **Richiesta**

1 Sono legittimati a presentare la domanda per la prestazione complementare comunale: l'interessato/a, il suo rappresentante legale, il/la coniuge, il/la partner registrato/a, i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, i fratelli come pure terzi che assistono regolarmente l'avente diritto e ne hanno durevole cura. Per coniugi con diritto PC è sufficiente una sola richiesta congiunta.

2 La domanda deve essere presentata su apposito modulo da consegnare al servizio sociale comunale.

3 L'ufficio competente richiederà la documentazione necessaria per la decisione. Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

CAPITOLO 5 · AIUTI ALL'INSERIMENTO E INCENTIVI ALLA FORMAZION

Art. 22 **Aiuti all'inserimento**

1 Il comune, nel limite del possibile, si impegna ogni anno a organizzare un programma di inserimento al lavoro tramite posti messi a disposizione all'interno delle strutture comunali. Questi posti saranno assegnati a persone a beneficio dell'assistenza cantonale o a prevenzione di essa.

2 La durata di tali programmi di inserimento o reinserimento non potrà superare, complessivamente 6 mesi. Eccezione può venir fatta unicamente nell'ambito della formazione quale apprendista. Tranne nel caso di apprendisti questi contratti vengono definiti caso per caso e non soggiacciono al Regolamento organico dei dipendenti.

3 La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.

CAPITOLO 6 · PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI GIOVANI

Art. 23 **Beneficiari della prestazione**

Beneficiari della prestazione sono le famiglie con giovani in formazione entro il compimento del 25mo anno di età al momento dello svolgimento dell'attività.

Art. 24 **Momento determinante per la concessione di prestazioni a sostegno dei giovani**

1 Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

2 Qualora ci fossero elementi concreti di una discrepanza superiore al 20 % tra l'ultima decisione cresciuta in giudicato e il momento della richiesta (quali una dimostrabile modifica della situazione professionale) è possibile richiedere l'adeguamento del reddito o della sostanza determinanti.

Art. 25 **Limiti di reddito e sostanza determinanti**

Le prestazioni a sostegno dei giovani possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti (importi stabiliti mediante ordinanza municipale):

a. Il limite di reddito (imponibile determinante per l'aliquota CH) in CHF/anno al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni:
per unità di riferimento: CHF 50'000.00 a CHF 70'000.00

b. Il limite di sostanza netta determinante al di sotto della quale si può accedere alle prestazioni:
per unità di riferimento: CHF 100'000.00 a CHF 120'000.00

Art. 26 **Importi massimi complessivi annui per prestazioni a sostegno dei giovani**

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per prestazioni a sostegno dei giovani sono da CHF 500.00 a CHF 2'000.00 per giovane. L'importo è stabilito tramite ordinanza municipale.

Art. 27 **Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per la refezione scolastica**

1 Il sostegno da parte del comune per le spese di refezione scolastica è pari al 50% della fattura.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
La richiesta va inoltrata entro il termine annuale di iscrizione alla mensa scolastica.

3 Il contributo per il pagamento delle spese per la refezione scolastica viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 28 **Prestazioni a sostegno dei giovani - per il doposcuola**

1 Il sostegno da parte del comune per le spese di doposcuola è pari al 50% della fattura.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.

La richiesta va inoltrata entro il termine annuale di iscrizione al doposcuola.

3 Il contributo per il pagamento delle spese per il doposcuola viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 29 **Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per attività scolastiche a pagamento**

1 Il sostegno da parte del comune per le spese per attività scolastiche a pagamento è pari al 50% della fattura.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
La richiesta deve pervenire entro 30 giorni dal pagamento dell'attività.

3 Il contributo per il pagamento per attività scolastiche a pagamento viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 30 **Prestazioni a sostegno dei giovani - abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro**

1 Il comune mette attualmente a disposizione delle famiglie meno abbienti degli abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.

3 La presente prestazione non viene conteggiata nel limite dell'articolo 26.

Art. 31 **Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche**

1 Il contributo da parte del comune per colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche è fissato a un massimo da CHF 50.00 a CHF 200.00 per settimana di frequenza in internato da CHF 25.00 a CHF 100.00 per attività solo diurne, ma in ogni caso non superiore al costo effettivo.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno di frequenza.

3 Il contributo per il pagamento delle colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 32 **Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo corsi annuali di sport e arti**

1 Il contributo da parte del comune per corsi annuali di sport e arti è fissato a un massimo da CHF 100.00 a CHF 500.00 per corso, ma in ogni caso non superiore al costo effettivo.
Eventuali contributi diretti da parte del comune agli organizzatori a deduzione diretta del costo dei corsi per i giovani di Collina d'Oro, vengono già considerati per il calcolo del contributo del presente articolo.

2 La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno di frequenza

3 Il contributo per il pagamento dei corsi annuali di sport e arti viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 33 **Prestazioni a sostegno dei giovani – assegno materiale di studio**

1 Il contributo viene erogato in favore di studenti che frequentano scuole pubbliche e private, con frequenza annuale di almeno 6 mesi, oltre il ciclo obbligatorio (apprendistato escluso), domiciliati a Collina d'Oro e aventi al massimo 25 anni d'età.

2 Il sussidio viene corrisposto ai genitori o agli stessi richiedenti nei limiti previsti dall'Art. 26 (limiti di reddito e sostanza determinanti).

3 Le richieste devono pervenire con lettera indirizzata al Servizio sociale comunale con allegata conferma dell'iscrizione/frequenza al corso rilasciata dall'istituzione didattica e con l'indicazione dei riferimenti bancari o postali per il pagamento entro il 30 novembre di ogni anno.

4 L'importo erogabile è compreso tra CHF 200.00 e CHF 800.00 per richiedente e anno e viene stabilito tramite ordinanza municipale.

CAPITOLO 7 · NORME GENERALI

Art. 34 Richieste

1 La domanda per l'ottenimento di tutte le prestazioni sociali comunali (esclusa la complementare comunale AVS/AI), deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale.

2 Per ogni tipologia di domanda verrà richiesta la compilazione di uno specifico formulario da richiedere all'Ufficio sociale o scaricabile dal sito ufficiale del comune. Il formulario indicherà pure i documenti personali e finanziari da allegare.
In linea di massima si tratterà di tutti quei documenti necessari a stabilire l'entità delle spese mensili, come più ampiamente previsto dalla Laps.

3 Non potranno essere prese in considerazione richieste tramite formulari lacunosi o privi di tutti gli allegati richiesti.
Se il richiedente non collabora o non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla prima richiesta, la procedura decade d'ufficio.

4 Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

5 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 35 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione, l'annullamento o il rimborso della prestazione.

Art. 36 Divieti e vigilanza

1 Le prestazioni di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è di conseguenza nulla.

2 Al Municipio è data facoltà di vigilanza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

Art. 37 Restituzione

1 In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

2 La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

3 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

4 Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

Art. 38 **Casi di rigore - beneficiari**

In casi di disagio particolarmente grave o di situazioni straordinarie il Municipio può erogare prestazioni anche a famiglie o persone escluse sulla base del presente Regolamento.

Art. 39 **Casi di rigore - prestazioni**

In casi di disagio particolarmente grave o di situazioni straordinarie il Municipio può erogare altri tipi di prestazioni non previste dal presente Regolamento.

CAPITOLO 8 · DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Esecuzione del regolamento

Il Municipio adotta le disposizioni necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento.

Art. 41 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 42 Disposizioni transitorie

Prestazioni che sono già state fissate in base a norme precedenti non possono venir diminuite dal presente Regolamento.

Art. 43 Reclamo e ricorso

1 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 44 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento comunale RC 23 01 - Prestazione complementare comunale - 2014,
- Regolamento comunale RC 23 02 - Fondo sociale comunale - 2014,
- nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale con RCC 40 del 9 maggio 2022.

Per il Consiglio Comunale

La Presidente
Sabina Fontana

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori
Federica Chiry
Sebastiano Calcò Labbruzzo

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione Inc. 003225 del 5 settembre 2022.